

Bruxelles, 6 ottobre 2022
(OR. en)

13185/22

Fascicoli interistituzionali:
2022/0300(NLE)
2022/0301(NLE)

FRONT 351
COWEB 106
MIGR 287

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	12793/22 + ADD 1; 12794/22 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord – adozione Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord – richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 29 luglio 2022 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.

2. L'obiettivo dell'accordo è, sulla base dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624¹, autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a inviare squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente nella Macedonia del Nord.
3. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte della Commissione e della Macedonia del Nord. Il 23 settembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo². Le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulle proposte nella riunione dei consiglieri GAI (Frontiere) del 29 settembre 2022.
4. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
6. È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa.

¹ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

² Docc. 12793/22 +ADD 1 e 12794/22 +ADD 1.

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

7. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio, in una delle prossime sessioni, di:
- a) adottare, tra i punti "A", la decisione che autorizza la firma dell'accordo. I testi della decisione, accompagnata dalla dichiarazione comune, e dell'accordo, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano rispettivamente nei documenti 12894/22 e 12896/22;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale;
 - c) decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 12895/22.
8. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione relativa alla firma gli sarà trasmessa.
-